

Codice A1907A

D.D. 27 dicembre 2021, n. 523

Approvazione dei consuntivi costi sostenuti da Finpiemonte S.p.A. per le attività svolte nel periodo 2017-2020, del preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale per le annualità 2021, 2022, 2023, dello schema di contratto di affidamento delle attività residuali di gestione dei Bandi di cui ai contratti rep. n. 14022/2008; 215/2015, 218/2016, 152/16. Impegni di spesa su capitoli vari del bilan



ATTO DD 523/A1907A/2021

DEL 27/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Approvazione dei consuntivi costi sostenuti da Finpiemonte S.p.A. per le attività svolte nel periodo 2017-2020, del preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale per le annualità 2021, 2022, 2023, dello schema di contratto di affidamento delle attività residuali di gestione dei Bandi di cui ai contratti rep. n. 14022/2008; 215/2015, 218/2016, 152/16. Impegni di spesa su capitoli vari del bilancio gestionale finanziario 2021/2023 per un importo complessivo di € 234.658,91.

Premesso che:

con D.D. n. 241 del 29/09/2008:

- è stato disposto l'affidamento a Finpiemonte S.p.A della gestione delle misure Ri 1, Ri 3 e Ri 7, previste nell'ambito del Programma operativo regionale finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' e del 'Programma 2006/2008 per le attività produttive', i cui contenuti generali sono stati approvati con le deliberazioni n. 5-5553 del 26/3/2007, n. 6-5554 del 26/3/2007 e n. 89-7615 del 26/11/2007;
- è stato approvato lo schema di convenzione attuativa contenente la disciplina puntale di tale affidamento per la durata in anni otto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione (**contratto rep. n. 14022/2008**);

con D.D. n. 424 del 30/06/2015:

- è stato disposto l'affidamento a Finpiemonte S.p.A della gestione delle misure "Grandi Accordi" e "Misura II.3 Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese"
- è stato approvato lo schema di convenzione attuativa contenente la disciplina puntale di tale affidamento con efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017 (**contratto rep. n.**

215/2015);

con D.D. n. 351 del 21/06/2015

- è stato disposto l'affidamento a Finpiemonte S.p.A dello svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura II 1 "Bando per l'accesso agli innovatione voucher" prevista dal "Piano straordinario per l'occupazione" approvato con D.G.R. del 29 giugno 2010, n. 2-230;
- è stato approvato lo schema di contratto contenente la disciplina puntale di tale affidamento con efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017 (**contratto rep. n. 218/2016**);

con D.D. n. 1006 del 24/12/2015:

- è stato disposto l'affidamento a Finpiemonte la gestione delle attività di gestione della linea 1.3.c del PAR FSC 07/13 di cui alla D.G.R. 2-5942 del 17/06/2013;
- è stato approvato lo schema di contratto contenente la disciplina puntale di tale affidamento con efficacia fino al 31/12/2016 (**contratto rep. n. 152/16**).

Premesso inoltre che:

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recante "*Codice dei contratti pubblici*", all'articolo 192, introduce il "regime speciale degli affidamenti in house" e, in particolare, al comma 2, prevede che per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti debbano effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

- in data 16.02.2018, con DGR. n. 2-6472, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.a.;

- in attuazione della DGR succitata, con la DD n. 43/A1000 del 02..02.2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

- alla luce delle disposizioni introdotte con i richiamati provvedimenti, Finpiemonte S.p.A. ha proposto, con nota prot. n. 18-166699 del 20.06.2018, una procedura metodologica per la valutazione di congruità e l'adeguamento al nuovo sistema di tariffazione dei contratti, in essere e da stipulare, differente in base alla tipologia di servizio reso. In particolare, tale procedura, concordata preventivamente con la Direzione Coesione Sociale e la Direzione Competitività del Sistema Regionale, definisce una metodologia per l'adeguamento tariffario e la modifica dei contratti di gestione di Bandi, già stipulati con Finpiemonte S.p.A., differente in base alla data di sottoscrizione ed il periodo di vigenza.

Considerato che:

- in applicazione dei criteri di congruità definiti con le citate DGR n. 2-6472 06.02.2018 e DD n. 43/A1000 del 27.02.2018, cui tutte le Direzioni regionali devono attenersi in sede di affidamenti a Finpiemonte S.p.A., ed in coerenza con la citata procedura metodologica sopra descritta, il contratto relativo alle attività residuali riferite agli affidamenti precedentemente elencati, deve prevedere l'applicazione del nuovo sistema di tariffazione;

- Finpiemonte S.p.A. in data 21.12.2021 con nota 21-87764, acquisita agli atti del Settore con prot.

n. 14437 del 22.12.2021 ha trasmesso:

- i consuntivi degli oneri sostenuti per l'erogazione delle attività di gestione previste dai contratti sopra elencati, nelle annualità comprese tra l'anno 2017 e l'anno 2020, determinati in coerenza con il sistema di tariffazione descritto nei provvedimenti in materia di congruità;

- la relazione esplicativa di "*Dettaglio delle attività residuali*" da svolgere nelle annualità 2021, 2022, 2023 completa della quantificazione dei preventivi dei costi di gestione, determinati in coerenza con il sistema di tariffazione descritto nei provvedimenti in materia di congruità.

Ritenuto che:

- risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle fondi sotto citati poiché dotato di una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e che può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica, ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica":

contratto rep. n. 14022/2008:

189 L.R. 34/04 ELECTROMOB
206 LR34/04 A1 RI.7- HANGAR;

contratto rep. n.215:

132 Grandi Accordi
222 PSO MISURA IL3 LINEA A;

contratto rep. n. 218:

179 PSO A2 - Mis. II.1 INNOVATION VOUCHER;

contratto rep. n. 152/16:

264 - POLI FAS;

- tutto ciò premesso e rilevato che, in applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 2-6472 06.02.2018 e dalla DD n. 43/A1000 del 02.02.2018, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione di congruità della predetta offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 14437 del 22.12.2021 si rende quindi necessario:

- approvare i consuntivi dei costi sostenuti per le attività svolte nel periodo compreso tra l'anno 2017 e l'anno 2020 determinati in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- approvare il preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale delle misure sopra citate determinati in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità, e ai fini di uniformare e razionalizzare la gestione dei contratti elencati definire un unico contratto a valere sulle annualità 2021, 2022, 2023;

- approvare, al fine di disciplinare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di cui ai precedenti paragrafi, lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali di gestione dei predetti delle predette misure;

- impegnare a favore di Finpiemonte, per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi 132 Grandi Accordi, 222 PSO MISURA II.3 LINEA A, 179 PSO A2-MISII.1 INNOV VOUCHER sul capitolo **139981** del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l'entità complessiva di **Euro 52.064,53** così ripartita:

Euro 44.694,11 – Esercizio finanziario 2021

Euro 6.088,61 – Esercizio finanziario 2022

Euro 1.281,81 – Esercizio finanziario 2023;

- impegnare a favore di Finpiemonte, per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi 189 L.R. 34/04 ELECTROMOB, 206 LR34/04 A1 RI.7- HANGAR, 264 - POLI FAS, sul capitolo **114826** del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l'entità complessiva di **Euro 182.594,38** così ripartita:

Euro 174.262,60 – Esercizio finanziario 2021

Euro 7.049,97 – Esercizio finanziario 2022

Euro 1.281,81 – Esercizio finanziario 2023;

di dare, inoltre, atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziato sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; Il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A.";
- la l.r. n. 21/1997 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato";
- la l.r. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato";
- il d.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";

- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12- 5546 del 29/08/2017);
- la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- la Legge regionale n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";

- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie.";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";a del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";
- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023"
- DGR 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023"

determina

per le motivazioni di cui in premessa relativamente ai fondi afferenti i seguenti contratti:

contratto rep. n. 14022/2008:

189 L.R. 34/04 ELECTROMOB
206 LR34/04 A1 RI.7- HANGAR;

contratto rep. n.215:

132 Grandi Accordi
222 PSO MISURA IL.3 LINEA A;

contratto rep. n. 218:

179 PSO A2 - Mis. II.1 INNOVATION VOUCHER;

contratto rep. n. 152/16:

264 - POLI FAS;

- di approvare i consuntivi dei costi sostenuti per le attività svolte nel periodo compreso tra l'anno 2017 e l'anno 2020 presentati da Finpiemonte S.p.A. determinati in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- di approvare il preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale presentato da Finpiemonte S.p.A., determinato in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità e, ai fini di uniformare e razionalizzare la gestione dei contratti elencati, prevedere un unico contratto a valere sulle annualità 2021, 2022, 2023;

- di approvare, in relazione alle attività sopra richiamate, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali di gestione dei predetti Bandi in conformità con la Convenzione Quadro e s.m.i.;

- di impegnare a favore di Finpiemonte, per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi 132 Grandi Accordi, 222 PSO MISURA II.3 LINEA A, 179 PSO A2-MISII.1 INNOV VOUCHER sul capitolo **139981** del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l'entità complessiva di **Euro 52.064,53** così ripartita:

Euro 44.694,11 – Esercizio finanziario 2021

Euro 6.088,61 – Esercizio finanziario 2022

Euro 1.281,81 – Esercizio finanziario 2023;

- di impegnare a favore di Finpiemonte, per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi 189 L.R. 34/04 ELECTROMOB, 206 LR34/04 A1 RI.7- HANGAR, 264 - POLI FAS, sul capitolo **114826** del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, l'entità complessiva di **Euro 182.594,38** così ripartita:

Euro 174.262,60 – Esercizio finanziario 2021

Euro 7.049,97 – Esercizio finanziario 2022

Euro 1.281,81 – Esercizio finanziario 2023;

di dare, inoltre, atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Le transazioni elementari sono riportate nell'allegato “ Appendice A – registrazioni movimenti contabili ” parte integrante del presente provvedimento.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati:

Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. - C.F. 01947660013

Importo: **Euro 234.658,91** (Iva inclusa)

Resp. Procedimento Giovanni Amateis

Modalità individuazione contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”.

Approvazione dello Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Allegato

ALLEGATO

Rep. n.

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.

DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI:

1 PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE DAL CONTRATTO REP. N.

14022/2008, AFFIDATE CON D.D. N. 241 DEL 29/09/2008

AFFERENTI I FONDI: 189 L.R. 34/04 ELECTROMOB, 206 LR34/04 A1

RI.7- HANGAR;

2 PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE DAL CONTRATTO REP. N.

215/2015, AFFIDATE CON D.D. N. 424 DEL 30/06/2015 AFFERENTI I

FONDI: 132 GRANDI ACCORDI, 222 PSO MISURA II.3 LINEA A;

3 PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE DAL CONTRATTO REP. N.

218/2016, AFFIDATE CON D.D. N. 351 DEL 21/06/2015 AFFERENTI IL

FONDO: 179 PSO A2 – MISURA II.1 INNOVATION VOUCHER

4 PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATE DAL CONTRATTO REP. N.

152/2016, AFFIDATE CON D.D. N. 1006 DEL 24/12/2015 E AFFERENTI IL

FONDO 264 – POLI FAS ;

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore

Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in persona del Diri-

gente _____ domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in

Torino _____ C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale

sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a rogito _____ domiciliato per la carica in torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito Finpiemonte);
nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre 2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

- ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), “in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve l’affidamento

diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";

- con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", che disciplinano, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;

- la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018);

- la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A;

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte;

- con la D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018 il Segretario generale ha adottato il

	documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione	
	della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in	
	attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;	
	- con la convenzione recante il numero di repertorio 14022/2008 è stato disciplinato	
	l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione finanziaria e di controllo	
	relative alle misure di aiuto previste nell'ambito del programma 2006/2008 per le	
	attività produttive", fondi 189 L.R. 34/04 ELECTROMOB, 206 LR34/04 A1 RI.7-	
	HANGAR, con durata prevista di otto anni a decorrere dalla data della sua	
	sottoscrizione (04/12/2016);	
	- con la convenzione recante il numero di repertorio 215/2015 è stato disciplinato	
	l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione finanziaria e di controllo	
	relative ai fondi: 132 GRANDI ACCORDI, 222 PSO MISURA II.3 LINEA A con	
	efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017;	
	- con la convenzione recante il numero di repertorio 218/2016 è stato disciplinato	
	l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione finanziaria e di controllo	
	relative ai fondi: 179 PSO A2 – MISURA II.1 INNOVATION VOUCHER con	
	efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017;	
	- con la convenzione recante il numero di repertorio 152/2016 è stato disciplinato	
	l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione finanziaria e di controllo	
	relative al fondo 264-POLI FAS ;	
	- Finpiemonte in raccordo con la Regione Piemonte, ha garantito, successivamente	
	alla scadenza dei contratti in oggetto, la prosecuzione delle attività avviate e	
	necessarie allo gestione delle relative misure d'aiuto;	
	- Il supporto tecnico svolto da Finpiemonte è risultato e risulta ancora indispensabile	
	per il compimento delle attività necessarie per portare a conclusione la gestione dei	

fondi.

Le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel periodo successivo alla date di scadenza dei contratti soprarichiamati e che dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti assunti in materia di congruità (D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018) e nel rispetto delle disposizioni contenute nella “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R n. 54-2609 del 18/12/2020 (Rep. n. 164/2021) e in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a completamento dell’esecuzione dei contratti:

1. Rep. n. 14022/2008 relativo alla gestione dei fondi 189 L.R. 34/04

ELECTROMOB, 206 LR34/04 A1 RI.7- HANGAR

2. Rep. n. 215/2015 relativo alla gestione dei fondi 132 Grandi Accordi, 222

PSO MISURA II.3 LINEA A

3. Rep. 218/2016 relativo alla gestione del fondo 179 PSO A2 - Mis. II.1

INNOVATION VOUCHER

4. Rep. 152/2016 relativo alla gestione del fondo 264-POLI FAS

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività previste nell'offerta economica da questa presentata a mezzo PEC (con protocollo n. 14437 del 22.12.2021), come di seguito riportate:
- a) monitoraggio e raccordo con la direzione regionale affidante;
 - b) revoca degli aiuti concessi;
 - c) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
 - d) registrazione e conservazione della documentazione;
 - e) servizio di assistenza agli utenti sullo stato di avanzamento delle singole pratiche, attraverso il canale telefonico, di posta elettronica o accoglienza diretta;
 - f) gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti;
 - g) supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei contenziosi giudiziali, in ogni grado e sede, in cui Finpiemonte sia coinvolta sia quale parte convenuta che quale parte attrice a tutela e recupero dei crediti, anche nell'ambito delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati e altre procedure);
 - h) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
 - i) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su

cui si basano le misure oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione - Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31/12/2020 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione del FONDO oggetto del presente contratto assommano a:

- € 31.659,21, sulle giacenze del fondo n. 189
- € 5.212,21, sulle giacenze del fondo n. 206
- € 634.105,62, sulle giacenze del fondo n. 132
- € 7.027,40, sulle giacenze del fondo n. 222
- € 14.520,79, sulle giacenze del fondo n. 179
- € 76.881,58, sulle giacenze del fondo n. 264

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2023.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma

1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando relativo ai Fondi 1 e 146 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

a. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nelle premesse.

b. Così come previsto nell'offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione del 21.12.2021, (prot. rif. n. 14437 del 22.12.2021), il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a Euro 234.658,91 (Iva inclusa), ripartito sulle diverse annualità;

c. c) Euro 218.956,71 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività svolta/da svolgere fino al 31/12/2021;

d. d) Euro 13.138,58 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere

nel 2022;

e. e) Euro 2.563,62 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nel

2023.

f. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo n.

114826 e 139981 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, con applicazione

della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art.

1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

g. Finpiemonte presenterà annualmente, dettagliato consuntivo dei costi e oneri

effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

h. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di

emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della

Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica

presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

i. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la

previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente

affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente

comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del

presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità

di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente

riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto

in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole

contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione

Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra,

Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E.

2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività residuali di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese n. 1 e n. 146 di cui alle I.R. N. 21/97 art. 4 e I.R. N. 1/09 art. 7 , cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Artigianto, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità

pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare

del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali

sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le

quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa

la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali,

di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente

contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi

titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso

pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del

trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.